

Scuola di Alta Formazione

CORSO DIRITTO E NORMATIVA DELLE MIGRAZIONI

Lezione 4.1

Il contrasto all'immigrazione irregolare e la repressione dell'illegalità

Avv. Celina Frondizi

VOLONTARIATO INTERNAZIONALE
PER LO SVILUPPO



IL CONTRASTO ALL'IMMIGRAZIONE IRREGOLARE

L'art. 12, co. 1 T.U. modificato dalla legge 94/2009, prevede il reato di **favoreggiamento “semplice” dell'immigrazione irregolare**, che ha rilevanza qualora la condotta non costituisca un più grave reato.

La fattispecie si rivolge a chiunque promuova, diriga, organizzi, finanzi o effettui il trasporto di cittadini stranieri nel territorio dello Stato o compia altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nello Stato (o in altro Stato del quale lo straniero non è cittadino o non ha titolo di residenza permanente).

La pena consiste nella reclusione da 1 a 5 anni e in una multa di 15.000 euro per ogni persona di cui si è favorito l'ingresso.

N.B. l'art. 12, co. 2 T.U. afferma che non costituiscono reato le **attività di soccorso e assistenza umanitaria** prestate in Italia nei confronti degli stranieri in condizioni di bisogno comunque presenti nel territorio dello Stato.

L'art. 12, co. 3 T.U. riguarda **il reato di favoreggiamento dell'immigrazione irregolare “con dolo specifico”**, secondo cui le stesse condotte del reato “semplice” sono sanzionate con la reclusione da 5 a 15 anni e la multa di 15.000 euro a persona. Si riferisce a fattispecie dove ad es. il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza nello Stato di più di 5 persone, la persona trasportata è stata sottoposta a pericolo per la sua vita o incolumità personale, è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante,

il fatto è commesso da 3 o più persone in concorso fra loro, ecc.

L'art. 12, co. 5 T.U. che prevede il **favoreggiamento della permanenza irregolare a fini di sfruttamento**, punisce con la reclusione fino a 4 anni e con una multa fino a 15.493 euro chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità del cittadino straniero o nell'ambito delle attività punite dall'art. 12 T.U. favorisce la permanenza dello straniero nel territorio dello Stato. Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, oppure riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

N.B. Non sono punibili le attività di favoreggiamento della presenza dei cittadini stranieri in mancanza di sfruttamento.

L'art. 12, co. 5-bis T.U., sanziona il **reato di cessione di immobile** e fornitura di alloggio al cittadino straniero privo di permesso di soggiorno. La fattispecie riguarda coloro i quali, a titolo oneroso e per trarre ingiusto profitto, danno alloggio oppure cedono, anche in locazione, un immobile a un cittadino straniero privo di titolo di soggiorno al momento della stipula o del rinnovo del contratto di locazione. La pena prevista è la reclusione da 6 mesi a 3 anni, con confisca obbligatoria dell'immobile in caso di condanna definitiva o di patteggiamento.

L'art. 6, co. 3 T.U. punisce il **reato di mancata esibizione dei documenti**: il cittadino straniero che, a richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza, non ottempera, senza giustificato motivo, all'ordine di esibizione del passaporto o di altro documento di identificazione e del permesso di soggiorno o di altro documento attestante la regolare presenza, è punito con l'arresto fino ad un anno e con un'ammenda fino a 2.000 euro.

N.B. la legge 94/2009 ha introdotto l'obbligo di mostrare entrambi i documenti ma la Corte di Cassazione con sentenza n. 16453/11 ha ribadito che la fattispecie di reato si applica solo agli immigrati regolari al fine di contrastare l'uso di documenti contraffatti, non applicandosi agli immigrati irregolari che per definizione non hanno un titolo di soggiorno da mostrare.

L'art. 5, co. 8-bis, T.U. disciplina il **reato di alterazione e contraffazione dei documenti** e prevede la reclusione da 1 a 6 anni per coloro che contraffanno o alterano un visto di ingresso o reingresso, un permesso di soggiorno, un contratto di soggiorno o una carta di soggiorno, oppure per coloro che contraffanno o alterano documenti al fine di determinare il rilascio di un visto di ingresso o di reingresso, di un permesso di soggiorno, di un contratto di soggiorno o di una carta di soggiorno oppure utilizzano uno di tali documenti contraffatti o alterati. Se la falsità concerne un atto o parte di un atto che fa fede fino a querela di falso, la reclusione è da 3 a 10 anni. Inoltre, le pene sono aumentate se il reato viene compiuto da un pubblico ufficiale.

L'art. 22, comma 12 T.U. disciplina il **reato di occupazione irregolare**. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri non titolari di un permesso di soggiorno che consente di lavorare o il cui permesso sia scaduto e non sia stato chiesto il rinnovo, viene punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni e con una multa di 5.000 euro per ogni lavoratore così impiegato.

Il **decreto legislativo n.109 del 2012**, nel recepire la direttiva 2009/52/CE introduce alcune novità. Principalmente, il nulla osta per l'assunzione viene rifiutato se il datore di lavoro è stato condannato per alcuni reati specifici (es. favoreggiamento dell'immigrazione irregolare, reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o al suo sfruttamento o di minori da impiegare in attività illecite, intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 22 co. 5-bis) oppure se i documenti presentati sono stati ottenuti mediante frode, falsificati o contraffatti (art. 22, co. 5-ter, T.U.).

Le pene dell'art. 22, co. 12 T.U. sono aumentate da un terzo alla metà se i lavoratori occupati sono in numero superiore a 3, oppure sono minori in età non lavorativa, o sono sottoposti a condizioni lavorative di particolare sfruttamento (con possibilità per il questore di rilasciare un permesso di soggiorno per motivi umanitari ex art. 22, commi 12-bis e 12-quater T.U.).

Inoltre, in presenza di tali reati il giudice applica sempre, con la sentenza di condanna, una sanzione amministrativa accessoria consistente nel pagamento del costo medio di rimpatrio del lavoratore straniero assunto illegalmente (art. 22, co. 12-ter T.U.).

Nelle ipotesi di particolare sfruttamento lavorativo di cui al comma 12-bis, è rilasciato dal questore, su proposta o con il parere favorevole del procuratore della Repubblica, allo straniero che abbia presentato denuncia e cooperi nel procedimento penale instaurato nei confronti del datore di lavoro, un permesso

VIS – CORSO DIRITTO E NORMATIVA DELL'IMMIGRAZIONE

di soggiorno ai sensi dell'articolo 5, comma 6. Questo permesso di soggiorno ha la durata di sei mesi e può essere rinnovato per un anno o per il maggior periodo occorrente alla definizione del procedimento penale. Il permesso di soggiorno è revocato in caso di condotta incompatibile con le finalità dello stesso, segnalata dal procuratore della Repubblica o accertata dal questore, ovvero qualora vengano meno le condizioni che ne hanno giustificato il rilascio.

N.B. Il decreto legislativo n. 109/2012 non ha recepito però alcune norme della direttiva 2009/52, quali quella relativa al diritto del lavoratore di ottenere tutte le retribuzioni maturate per l'attività lavorativa, quella concernente l'obbligo per il datore di lavoro di versare imposte e contributi previdenziali e assistenziali sulle somme pagate per il periodo di lavoro irregolare oppure quella avente a oggetto la responsabilità solidale dell'appaltante per assunzione di lavoratori stranieri in condizione irregolare da parte dell'appaltatore.

LE MISURE DI ALLONTANAMENTO DAL TERRITORIO NAZIONALE

IL RESPINGIMENTO

Disciplinato dall'art.10 T.U il respingimento è un provvedimento amministrativo riservato all'autorità di pubblica sicurezza. Può essere disposto sia al momento del passaggio alla frontiera sia in un momento successivo.

I respingimenti alla frontiera sono disposti immediatamente dalla polizia di frontiera nei confronti dei cittadini stranieri presenti al valico e privi dei requisiti per entrare in Italia o nello spazio Schengen. Questi provvedimenti non comportano il divieto di reingresso né la segnalazione nella banca-dati SIS II: una volta riuniti i requisiti per l'ingresso, infatti, si può entrare in Italia e nello spazio Schengen anche se precedentemente respinto. L'adozione di questi provvedimenti non configura l'ipotesi di reato di immigrazione irregolare di cui all'art.10-bis T.U. Il respingimento deve essere disposto con atto scritto e motivato, che ne indichi le ragioni precise, è immediatamente esecutivo (anche se sottoposto a impugnazione) e notificato o consegnato a mani proprie all'interessato. Se il cittadino straniero non comprende la lingua italiana, si applica l'obbligo di traduzione.

In caso di impedimenti all'accompagnamento immediato alla frontiera, il cittadino straniero respinto può essere trattenuto in un Centro di Identificazione ed Espulsione (CIE) fino a un termine massimo di 90 giorni: questo termine è stato drasticamente ridotto, rispetto ai precedenti 18 mesi, dalla legge 30 ottobre 2014, n. 161 (c.d. legge europea 2013-bis). Qualora il trattenimento sia impossibile o insufficiente, può anche essere disposto l'ordine di allontanamento entro 7 giorni.

N.B. Attualmente, dall'entrata in vigore della legge n. 46/2017, i CIE sono stati sostituiti con i CPR (Centri di permanenza per il rimpatrio).

La differenza tra **respingimento immediato e differito** è che nel primo caso lo straniero non fa ingresso nello Stato venendo immediatamente respinto alla frontiera, mentre nel secondo, lo straniero supera la frontiera, entra nel territorio dello Stato e viene intercettato subito oppure è ammesso in Italia per ragioni di soccorso.

N.B. I respingimenti c.d. differiti sono ampiamente utilizzati nei noti casi di sbarchi sulle coste e sono divenuti ormai la più rilevante modalità di allontanamento dall'Italia. Essi vengono autorizzati dal Questore qualora lo straniero che si sottrae ai controlli di frontiera venga fermato immediatamente dopo essere fisicamente entrato nel territorio italiano, oppure qualora vi sia stato temporaneamente ammesso per necessità di pubblico soccorso.

ART. 10 BIS T.U. REATO DI INGRESSO E SOGGIORNO ILLEGALE

L'art. 10 bis è stato introdotto nel T.U. dalla legge n. 94 del 2009 (sanzione pecuniaria/ammenda).

Il 17 maggio 2014 è entrata in vigore la legge n.67 “Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio”, che prevede anche l'abolizione del reato di soggiorno irregolare al primo ingresso.

L'art. 2, co. 3, lettera b, della legge stabilisce che il Governo dovrà abrogare, trasformandolo in illecito amministrativo, il reato di immigrazione irregolare, previsto dall'articolo 10-bis del Testo Unico sull'Immigrazione'. Ad oggi non si è ancora provveduto all'abolizione.

Neanche in questo caso si applica il divieto di reingresso mentre, a differenza del respingimento alla frontiera, è possibile disporre l'accompagnamento alla frontiera previa concessione di un termine per l'adempimento volontario, il trattenimento in un CIE (oggi CPR) e l'ordine del Questore di allontanamento entro 7 giorni.

IL DESTINATARIO DEL RESPINGIMENTO DIFFERITO RISPONDE DEL REATO DI IMMIGRAZIONE IRREGOLARE (ART. 10-BIS T.U.)

Obblighi gravanti in capo ai vettori, l'art. 10, co. 3 T.U. (in attuazione della direttiva 2001/51/CE): sono tenuti a prendere il cittadino straniero respinto «immediatamente a carico ed a ricondurlo nello Stato di provenienza, o in quello che ha rilasciato il documento di viaggio eventualmente in possesso dello straniero. Tale disposizione si applica anche quando l'ingresso è negato allo straniero in transito, qualora il vettore che avrebbe dovuto trasportarlo nel Paese di destinazione rifiuti di imbarcarlo o le autorità dello Stato di destinazione gli abbiano negato l'ingresso o lo abbiano rinviato nello Stato».

Le autorità devono fornire al cittadino straniero respinto l'assistenza necessaria presso i valichi di frontiera (art. 10, co. 5 T.U.) e attuare il respingimento con modalità compatibili con le condizioni degli stranieri vulnerabili (art. 19, co. 2 T.U.). È inoltre prevista la possibilità di proporre ricorso giurisdizionale avverso il provvedimento di respingimento, pur se privo di effetti sospensivi.

In attuazione del principio di non-refoulement non è possibile disporre il respingimento nei confronti dei **richiedenti protezione internazionale o altra protezione per motivi umanitari** (art. 10, co. 4 T.U.) né «verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione» (art. 19, co. 1 T.U.).

Il decreto legge n.13 del 2017(c.d. decreto Minniti) convertito in **legge n. 46 del 2017** ha introdotto nel TU l'art. 10-ter **Disposizioni per l'identificazione dei cittadini stranieri rintracciati in posizione di irregolarità nel territorio nazionale o nel corso di operazioni di salvataggio in mare.**

Il cittadino straniero rintracciato in occasione dell'attraversamento irregolare della frontiera interna o esterna ovvero giunto nel territorio nazionale a seguito di operazioni di salvataggio in mare verrà condotto per esigenze di soccorso e di prima accoglienza presso punti di crisi allestiti nell'ambito di strutture (anche ex art. 9 del decreto legislativo n. 142 del 2015) dove verranno effettuate le operazioni fotodattiloscopiche e segnaletiche e dove sarà assicurata l'informazione sulla procedura di protezione internazionale, sul programma di ricollocazione in altri Stati dell'UE e sulla possibilità di ricorrere al rimpatrio volontario e assistito.

Le operazioni fotodattiloscopiche e segnaletiche verranno eseguite anche ai cittadini stranieri rintracciati sul territorio nazionale in condizioni di irregolarità.

Il reiterato rifiuto di sottoporsi alle operazioni suddette, configura il rischio di fuga ai fini del trattenimento nei centri ex art. 14 TU, che sarà disposto caso per caso dal questore per una durata massima di 30 gg.

Se il trattenimento è disposto nei confronti di un cittadino richiedente protezione internazionale, competente alla convalida sarà il Tribunale sede della sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'UE.

L'interessato è informato delle conseguenze del rifiuto di sottoporsi alle operazioni di rilievo suddette.

RIFIUTO DI INGRESSO

L'art. 4 comma 6 T.U. stabilisce che non possono fare ingresso nel territorio dello Stato e sono respinti alla frontiera gli stranieri espulsi, salvo che abbiano ottenuto la speciale autorizzazione o che sia trascorso il periodo di divieto di ingresso; gli stranieri che debbono essere espulsi e quelli segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore in Italia, ai fini del respingimento o della non ammissione per gravi motivi di ordine pubblico, di sicurezza nazionale e di tutela delle relazioni internazionali.

Con l'entrata in vigore della **legge n. 46/2017** è stato aggiunto all'art. 4 il comma 6-bis che stabilisce la competenza del direttore della Direzione centrale di polizia di prevenzione del Ministero dell'interno (su parere del comitato di analisi strategica antiterrorismo) sulla decisione di inserimento della segnalazione nel sistema di informazione Schengen ai fini del rifiuto di ingresso ai sensi del regolamento (CE) 1987/2006.

LE ESPULSIONI

L'espulsione è il provvedimento con il quale le autorità amministrative e giurisdizionali dispongono allontanamento dal territorio dello Stato dei cittadini stranieri che non hanno o hanno perso il titolo per soggiornarvi.

ESPULSIONI AMMINISTRATIVE

L'art. 13 T.U. disciplina le **espulsioni amministrative** (ministeriali e prefettizie) ma esistono anche le **espulsioni giudiziarie** a titolo di misura di sicurezza, di sanzione sostitutiva della pena oppure di misura alternativa alla detenzione.

La possibilità di disporre le espulsioni è determinata dalla legge, che prescrive la forma del **decreto** scritto e motivato in fatto e in diritto.

Le espulsioni amministrative sono immediatamente esecutive, anche se sottoposte a impugnazione, e devono essere notificate all'interessato, preferibilmente a mani proprie.

Le espulsioni amministrative **ministeriali**, secondo l'art. 13, co. 1 T.U., possono essere disposte dal **Ministro dell'Interno** per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato nei confronti dei cittadini stranieri anche non residenti in Italia. Prima dell'adozione del provvedimento, deve essere data comunicazione al Presidente del Consiglio e al Ministro degli Esteri. L'espulsione ministeriale deve essere eseguita mediante accompagnamento coatto alla frontiera. Si noti che la **legge 31 luglio 2005 n. 155 sul contrasto al terrorismo internazionale** (c.d. legge Pisanu), consente l'espulsione ministeriale (anche su delega al Prefetto) qualora vi siano fondati motivi di ritenere che la permanenza dello straniero nel territorio italiano possa, in qualsiasi modo, agevolare organizzazioni o attività terroristiche internazionali.

L'art. 13, co. 2 T.U. stabilisce che le **espulsioni prefettizie** devono essere disposte caso per caso, tenendo conto delle circostanze e la situazione personale del cittadino straniero.

Possono essere disposte nei seguenti casi:

- irregolarità dell'ingresso;
- irregolarità del soggiorno: i casi in cui il cittadino straniero si è trattenuto nel territorio dello Stato in assenza della comunicazione di cui all'articolo 27, comma 1-bis, o senza aver richiesto il permesso di soggiorno nei termini prescritti, salvo che il ritardo sia dipeso da forza maggiore, ovvero quando il permesso di soggiorno è stato revocato o annullato, ovvero è scaduto da più di sessanta giorni e non è stato chiesto il rinnovo (D.L. 15 febbraio 2007, n. 10 e successivamente dal D.L. 23 giugno 2011, n. 89);
- appartiene a taluna delle categorie indicate negli articoli 1, 4 e 16, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia);
- per motivi di pericolosità sociale;
- qualora sia stato già espulso o respinto e non abbia ottemperato all'ordine di allontanamento disposto dal questore e per dare attuazione a una decisione di allontanamento di un altro Paese UE;
- nel caso in cui sia rigettata, estinta o dichiarata inammissibile una domanda di protezione internazionale.

Specifiche cautele devono essere adottate in caso di espulsioni disposte nei confronti dei cittadini stranieri parte di un nucleo familiare (si deve tener conto della natura dei vincoli familiari, della durata del soggiorno e dell'esistenza o assenza di legami familiari, culturali o sociali con il Paese di origine), di coloro che appartengono a categorie vulnerabili (le espulsioni devono essere adottate con modalità compatibili con la specifica condizione personale), dei cittadini stranieri che stanno lasciando il territorio dello Stato (in quest'ultimo caso l'espulsione non è più necessaria).

N.B. I titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato dall'Italia possono essere espulsi solo per gravi motivi di ordine pubblico o sicurezza dello Stato o per motivi di prevenzione del terrorismo. Se il PDS è rilasciato da un altro Paese UE solo se egli rappresenta un pericolo per l'ordine pubblico o la sicurezza nazionale.

L'espulsione non è disposta, né eseguita coattivamente, qualora il provvedimento sia stato già adottato, nei confronti dello straniero identificato in uscita dal territorio nazionale durante i controlli di polizia alle frontiere esterne.

DIVIETI DI ESPULSIONE E DI RESPINGIMENTO. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CATEGORIE VULNERABILI.

L'art. 19 T.U. stabilisce che non possono essere espulsi i cittadini stranieri che:

- ottengono il permesso di soggiorno per determinati motivi familiari;
- che presentino domanda di protezione internazionale. In attuazione del principio di non refoulement, non è possibile disporre l'espulsione «verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinvioato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione»;
- non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani;
- in nessun caso può disporsi il respingimento alla frontiera di minori stranieri non accompagnati (legge n. 47/2017);
- i minori di età (salvo che si tratti di provvedimenti ministeriali per motivi di ordine pubblico o di

sicurezza dello Stato, art. 19, co. 2 T.U.);

- i minori di anni diciotto, salvo il diritto a seguire il genitore o l'affidatario espulsi;
- i coniugi o parenti fino al secondo grado conviventi con cittadini italiani;
- le donne incinta o che abbiano partorito fino al sesto mese di vita del figlio/a;
- le vittime di violenza o grave sfruttamento che, in ragione del pericolo per la propria incolumità, siano ammesse a partecipare a un progetto di assistenza e integrazione sociale;
- i genitori di figli minori che abbiano ricevuto apposita autorizzazione del Tribunale per i minorenni;
- gli sfollati per i quali venga attivato il meccanismo della protezione temporanea in caso di loro afflusso massiccio.

Infine, l'art. 19 T.U. stabilisce che il respingimento o l'esecuzione dell'espulsione di persone affette da disabilità, degli anziani, dei minori, dei componenti di famiglie monoparentali con figli minori nonché dei minori, ovvero delle vittime di gravi violenze psicologiche, fisiche o sessuali sono effettuate con modalità compatibili con le singole situazioni personali, debitamente accertate.

N.B. La legge n. 47/2017 stabilisce che qualora debba essere disposta l'espulsione di un minore straniero il provvedimento è adottato, a condizione comunque che il provvedimento stesso non comporti un rischio di danni gravi per il minore, su richiesta del questore, dal Tribunale per i minorenni. Il Tribunale per i minorenni decide tempestivamente e comunque non oltre trenta giorni.

LE ESPULSIONI GIUDIZIARIE

La legge prevede espulsioni disposte dal giudice (artt. 15 e 16 T.U.).

Le espulsioni a titolo di **misura di sicurezza** sono autorizzate con sentenza dal giudice penale, qualora ritenga il cittadino straniero sia persona socialmente pericolosa.

La loro disposizione comporta l'allontanamento coattivo del cittadino straniero dal territorio italiano, indipendentemente dalla regolarità del suo ingresso e soggiorno in Italia.

Le espulsioni a titolo di **sanzione sostitutiva della pena** sono facoltative e vengono disposte in presenza di un pena detentiva non superiore a 2 anni del cittadino straniero recidivo, identificato e irregolarmente soggiornante e quando sia stata comminata una pena pecuniaria per i reati di immigrazione irregolare e di inosservanza dell'ordine di allontanamento del Questore.

Infine, le espulsioni a titolo di **misura alternativa alla detenzione** ricadono nella competenza del magistrato di sorveglianza, il quale espelle con decreto motivato il cittadino straniero detenuto a condizione che costui sia identificato, si trovi in una delle condizioni per cui, se non fosse detenuto, sarebbe destinatario di espulsione prefettizia per ingresso o soggiorno irregolare o per pericolosità sociale, stia espiando una pena detentiva non superiore a due anni e la condanna non sia stata inflitta

per alcuni reati specifici.

Il magistrato decide con decreto motivato, senza formalità. Il decreto è comunicato al pubblico ministero, allo straniero e al suo difensore, i quali, entro il termine di dieci giorni, possono proporre opposizione dinanzi al tribunale di sorveglianza. Se lo straniero non è assistito da un difensore di fiducia, il magistrato provvede alla nomina di un difensore d'ufficio. Il tribunale decide nel termine di 20 giorni.

L'esecuzione del decreto di espulsione è sospesa fino alla decorrenza dei termini di impugnazione o della decisione del tribunale di sorveglianza e, comunque, lo stato di detenzione permane fino a quando non siano stati acquisiti i necessari documenti di viaggio. L'espulsione è eseguita dal questore competente per il luogo di detenzione dello straniero con la modalità dell'accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica.

La **legge n. 46/2017** ha introdotto una modifica ulteriore all'art. 16 T.U. stabilendo che nei casi in cui non è possibile effettuare il rimpatrio dello straniero per motivi di forza maggiore, l'autorità giudiziaria dispone il ripristino dello stato di detenzione per il tempo strettamente necessario all'esecuzione del provvedimento di espulsione.

N.B. La pena è estinta alla scadenza del termine di dieci anni dall'esecuzione dell'espulsione sempre che lo straniero non sia rientrato illegittimamente nel territorio dello Stato. In tale caso, lo stato di detenzione è ripristinato e riprende l'esecuzione della pena.

L'ESECUZIONE DELLE ESPULSIONI

L'approvazione della legge 2 agosto 2011 n. 129, che ha recepito la direttiva 2008/115/CE (c.d. direttiva rimpatri) ha cambiato l'assetto normativo in materia di esecuzione dell'espulsione.

La norma europea ha disposto principalmente un termine al cittadino straniero per la partenza volontaria.

Viceversa, il nostro ordinamento continua a praticare l'accompagnamento coatto alla frontiera, disposto dal Questore ed eseguito dalla forza pubblica.

Questa modalità viene eseguita anche per dare esecuzione alle espulsioni ministeriali e comunque nei seguenti casi:

- in caso di rischio di fuga;
- in caso di domanda di permesso di soggiorno respinta perché manifestamente infondata o fraudolenta;
- quando non venga osservato il termine per la partenza volontaria senza giustificato motivo;
- quando è stata violata una delle misure del Questore in caso di termine per la partenza volontaria;
- quando l'espulsione viene adottata come misura di sicurezza.

N.B. il riconoscimento del termine per la partenza volontaria è ammesso nel nostro ordinamento solo in assenza di rischio di fuga, a differenza della direttiva europea, ha carattere residuale. **Il Questore può disporre, con decreto motivato il trattenimento nei CIE (oggi CPR) per un massimo di (oggi) 30giorni, quando l'allontanamento non sia immediatamente eseguibile.**

Il provvedimento di trattenimento deve essere convalidato dal giudice di pace territorialmente competente entro 48 ore dalla sua adozione ed esecuzione. L'udienza per la convalida si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria di un difensore tempestivamente avvertito. L'interessato è anch'esso tempestivamente informato e condotto nel luogo in cui il giudice tiene l'udienza ed è previsto il patrocinio a spese dello Stato. E' prevista la partecipazione di un interprete se necessaria. Il provvedimento cessa di avere ogni effetto qualora non sia osservato il termine per la decisione. La convalida può essere disposta anche in occasione della convalida del decreto di accompagnamento alla frontiera, nonché in sede di esame del ricorso avverso il provvedimento di espulsione. Contro i decreti di convalida e di proroga è proponibile ricorso per Cassazione. Il relativo ricorso non sospende l'esecuzione della misura.

Il questore, avvalendosi della forza pubblica, adotta efficaci misure di vigilanza affinché lo straniero non si allontani indebitamente dal centro e provvede, nel caso la misura sia violata, a ripristinare il trattenimento mediante l'adozione di un nuovo provvedimento di trattenimento. Il periodo di trattenimento disposta dal nuovo provvedimento è computato nel termine massimo per il trattenimento

(30 giorni). **La legge n. 46/2017** stabilisce che il termine di trattenimento è prorogabile di ulteriori 15 giorni, previa convalida del giudice di pace, nei casi di particolare complessità delle procedure di identificazione e di organizzazione del rimpatrio.

Ai fini dell'accompagnamento anche collettivo alla frontiera, possono essere stipulate convenzioni con soggetti che esercitano trasporti di linea o con organismi anche internazionali che svolgono attività di assistenza per stranieri.

Il Questore può disporre **misure alternative al trattenimento** come la consegna da parte del cittadino straniero del passaporto valido o di altro documento equipollente, da restituire al momento dell'accompagnamento; l'obbligo di dimora in un luogo preventivamente individuato o l'obbligo di presentarsi periodicamente alla pubblica sicurezza.

Se non è possibile disporre il trattenimento in un CIE (oggi CPR) per indisponibilità di posti o per condizioni personali o nonostante il trattenimento, l'allontanamento non sia stato eseguito o ancora non sia stato possibile adottare misure alternative, il Questore può disporre l'ordine di allontanamento entro 7 giorni con sanzione penale in caso di inottemperanza. L'ordine del questore può essere accompagnato dalla consegna all'interessato, anche su sua richiesta, della documentazione necessaria per raggiungere gli uffici della rappresentanza diplomatica del suo Paese in Italia, anche se onoraria, nonché per rientrare nello Stato di appartenenza ovvero, quando ciò non sia possibile, nello Stato di provenienza, compreso il titolo di viaggio.

VIS – CORSO DIRITTO E NORMATIVA DELL'IMMIGRAZIONE

N.B. le espulsioni comportano il divieto di reingresso per un periodo non inferiore a 3 anni e non superiore a 5, salvo in caso di pericolosità sociale dello straniero espulso, ipotesi in cui è previsto anche per un periodo superiore ai 5 anni.

Il divieto può essere revocato su domanda dello straniero solo qualora abbia rispettato il termine per la partenza volontaria.

FONDO RIMPATRI E PROGRAMMI PER IL RIMPATRIO ASSISTITO

Il fondo rimpatri e i programmi per il rimpatrio assistito sono previsti dagli artt. 14-bis e 14 ter T.U.

Presso il Ministero dell'interno è istituito un Fondo rimpatri finalizzato a finanziare le spese per il rimpatrio degli stranieri verso i Paesi di origine ovvero di provenienza.

Il Ministero dell'interno attua programmi di rimpatrio volontario ed assistito verso il Paese di origine o di provenienza di cittadini di Paesi terzi anche in collaborazione con le organizzazioni internazionali o intergovernative esperte nel settore dei rimpatri, con gli enti locali e con associazioni attive nell'assistenza agli immigrati. Con decreto del Ministro dell'interno sono definite le linee guida per la realizzazione dei programmi di rimpatrio volontario ed assistito, fissando criteri di priorità che tengano conto innanzitutto delle condizioni di vulnerabilità dello straniero di cui all'articolo 19, comma 2-bis, nonché i criteri per l'individuazione delle organizzazioni, degli enti e delle associazioni attive nell'assistenza agli immigrati.

Non sono ammessi a beneficiare dei programmi di rimpatrio assistito:

- coloro che hanno già beneficiato dei programmi;
- coloro che sono soggetti ad un provvedimento di espulsione per motivi di ordine pubblico e sicurezza

dello Stato;

- i cittadini stranieri appartenenti alle categorie indicate dal codice delle leggi antimafia;
- coloro che senza un giustificato motivo, non abbiano osservato il termine concesso per la partenza volontaria;
- coloro che non adempiono all'ordine di lasciare il territorio dello Stato entro un termine stabilito in caso di espulsione, coloro che una volta espulsi non rispettano il termine di legge che consente il rientro nel territorio dello Stato e coloro che non ottemperano ad uno dei provvedimenti emessi dalla competente autorità in applicazione delle norme sull'esecuzione delle espulsioni;
- nel caso sia concesso un termine per la partenza volontaria, coloro che abbiano violato anche una delle misure imposte dal questore (ad es. dimostrare la disponibilità di risorse economiche sufficienti derivanti da fonti lecite, consegna del passaporto o altro documento equipollente in corso di validità da restituire al momento della partenza, obbligo di dimora in un luogo preventivamente individuato dove possa essere agevolmente rintracciato, obbligo di presentarsi in giorni ed orari stabiliti, presso un ufficio della forza pubblica territorialmente competente);
- i destinatari di un provvedimento di espulsione come sanzione penale o come conseguenza di una sanzione penale ovvero di un provvedimento di estradizione o di un mandato di arresto europeo o di un mandato di arresto da parte della Corte penale internazionale.

VIS – CORSO DIRITTO E NORMATIVA DELL'IMMIGRAZIONE

I cittadini stranieri ammessi ai programmi di rimpatrio trattenuti nei CIE (oggi CPR) rimangono nel Centro fino alla partenza, nei limiti della durata massima prevista dalla legge.

Nei confronti del cittadino straniero che si sottrae al programma di rimpatrio, il questore provvede all'accompagnamento immediato alla frontiera.

N.B. Il provvedimento di rimpatrio del minore straniero non accompagnato è adottato dal tribunale per i minorenni competente (art. 33, comma 2-bis T.U. modificato dalla legge n. 47/2017)

REATI DI PERMANENZA IRREGOLARE DOPO L'ESPULSIONE

Il **reato di violazione dell'ordine di lasciare il territorio dello Stato** è previsto dall'art. 14, co. 5-ter T.U. che commina una multa da 10.000 a 20.000 euro a chi, senza giustificato motivo, violi l'ordine di lasciare il territorio dello Stato e dispone l'adozione di un nuovo provvedimento di espulsione, da eseguirsi preferibilmente tramite accompagnamento coattivo alla frontiera.

La previsione di una sanzione pecuniaria è stata disposta con la legge 129/2011 per dare attuazione alla direttiva rimpatri ed in seguito alla sentenza della Corte di Giustizia UE del 2011(c.d. sentenza El Dridi) che condannava l'Italia per aver previsto una pena detentiva come sanzione per l'inosservanza dell'ordine di espulsione disposto dal Questore.

L'art. 14, co. 5-quater, T.U. prevede il reato di violazione di questo secondo ordine di espulsione, stabilendo una multa da 15.000 a 30.000 euro e l'adozione di un nuovo provvedimento di espulsione.

REATO DI VIOLAZIONE DI UN DIVIETO DI REINGRESSO

L'art. 13 T.U. sancisce il reato di violazione di un divieto di reingresso. Il reato appare compatibile con la direttiva rimpatri perché presuppone un provvedimento di espulsione e l'adozione di un divieto di reingresso. In caso di violazione di tale divieto, lo straniero viene arrestato anche al di fuori dei casi di flagranza e condannato (con rito direttissimo) alla reclusione da 1 a 4 anni oppure, nel caso di persone già condannate per aver violato un divieto di reingresso, da 1 a 5 anni.

Nel caso di espulsione disposta dal giudice, il trasgressore del divieto di reingresso è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Allo straniero che, già denunciato per il reato di cui al comma 13 ed espulso abbia fatto reingresso sul territorio nazionale, si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni.

La durata del divieto di reingresso è determinata tenendo conto di tutte le circostanze pertinenti il singolo caso e non può essere inferiore a 3 anni né superiore a 5.

Il divieto è registrato dall'autorità di pubblica sicurezza e inserito nel sistema di informazione Schengen (Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen, legge 30 settembre 1993, n. 388).

In presenza di accordi o intese bilaterali con altri Stati membri dell'Unione europea entrati in vigore in data anteriore al 13 gennaio 2009, lo straniero sottoposto ad espulsione prefettizia può essere rinviato verso tali Stati.

Nel caso di espulsione per gravi motivi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato il termine di divieto può superare i 5 anni ma anche in questi casi bisogna valutare caso per caso.

Scuola di Alta Formazione

